

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO EXTRA UE

(applicabili anche ai cittadini unionali che abbiano conseguito il titolo professionale in ambito extracomunitario)

1. La domanda va presentata in lingua italiana.
2. Indicare indirizzo (residenza e domicilio, se diverso), recapito telefonico, mail.
3. Se tale iscrizione è obbligatoria nello Stato di appartenenza ai fini dell'accesso/esercizio della professione, come specificato ai successivi punti d)-e) è necessario produrre una dichiarazione che certifichi il possesso - da parte dell'interessato - di tutti i requisiti per l'accesso alla professione in tale Paese; queste informazioni saranno contenute nella dichiarazione di valore di cui al punto d) rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese di appartenenza.
4. **Non allegare alla domanda le presenti istruzioni.**

I DOCUMENTI NECESSARI AI FINI DEL RICONOSCIMENTO

Il richiedente dovrà presentare la domanda congiuntamente ai seguenti documenti:

- a) permesso di soggiorno (non richiesto per i cittadini unionali);
- b) certificato di cittadinanza o copia autentica del passaporto (una copia del passaporto è comunque necessaria come documento di identità);
- c) documentazione relativa al titolo di formazione professionale specifico per l'attività richiesta e percorso formativo (durata del corso accademico seguito, elenco degli esami sostenuti, con indicazione specifica di luogo e data in cui tali esami sono stati effettivamente sostenuti oppure con indicazione specifica di eventuali esami accreditati in quanto sostenuti in diverso Istituto e/o Paese). L'elenco degli esami è necessario per determinare l'eventuale esistenza di differenze sostanziali rispetto alla formazione richiesta a livello nazionale.

d) dichiarazione di valore “in loco”, rilasciata dalla competente rappresentanza diplomatica consolare italiana nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento, che attesti:

- i. natura giuridica e livello dell’istituzione che ha rilasciato il titolo;
- ii. contenuto (indirizzo formativo);
- iii. completezza e regolarità del percorso di studi complessivo seguito dal richiedente nel Paese di origine, con specifica del numero complessivo di anni di studio previsti dall’ordinamento locale per il suo conseguimento;
- iv. il valore del titolo ai fini dell’accesso in loco all’attività professionale corrispondente a quella per la quale si chiede il riconoscimento in Italia; la dichiarazione deve inoltre attestare se la professione interessata è regolamentata o meno, quali sono gli eventuali soggetti od autorità statali aventi competenza sulla professione in tale Paese, e se il richiedente è in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla legislazione locale per l’esercizio della professione.

e) nel caso in cui la **professione sia regolamentata nel Paese d’origine** (se è quindi obbligatorio – secondo disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del Paese stesso – possedere determinati requisiti per poter accedere alla professione o per poterla esercitare), certificato rilasciato dall’ente competente in data non anteriore a tre mesi da cui risulti che il richiedente è abilitato all’esercizio della professione nel Paese di origine, con relativo certificato di iscrizione all’ordine professionale se tale iscrizione costituisce un requisito fondamentale per l’accesso e/o esercizio alla professione; detto certificato deve contenere anche la dichiarazione che il richiedente non è stato sottoposto in passato, né lo è attualmente, a procedimento disciplinare.

Ai sensi dell’art. 3 co. 1 lett. a) della Direttiva 2005/36/CE, per «professione regolamentata» si intende: attività, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l’impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale.

f) **nel caso in cui invece la professione non sia regolamentata nel Paese di origine** (se quindi l’ordinamento interno del Paese di origine non richieda alcun requisito particolare per accedere alla professione o per poterla esercitare, né per utilizzare il titolo professionale), il richiedente potrà dimostrare il possesso di una **formazione regolamentata** (con attestazione dell’autorità competente) o il possesso di un periodo di esperienza professionale (svolto per almeno un anno negli

ultimi dieci anni), *con certificazione rilasciata dall'ente presso il quale è stata prestata la propria opera professionale, specificandone la durata e il contenuto delle prestazioni effettuate con descrizione il più possibile dettagliata delle attività svolte*. Nel caso in cui si tratti di esercizio della libera professione, l'attività dovrà essere dimostrata con adeguata certificazione fiscale.

g) certificato penale o estratto del casellario giudiziale (o documento di analoga rilevanza giuridica previsto dall'ordinamento locale) rilasciato dall'autorità competente nel Paese in

cui è stato acquisito il titolo professionale in data non anteriore a tre mesi;

h) eventuali ulteriori informazioni atte a ridurre eventuali misure compensative.

i) due marche da bollo da euro 16,00

FORMALITÀ RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE

I titoli di studio e professionali di cui si chiede il riconoscimento, nonché la certificazione di cui ai punti f) e g), possono essere presentati in originale o in copia autentica di originale che risulti già legalizzato a cura della competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento, salvi i casi di esonero previsti da accordi e convenzioni internazionali. Per i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, l'originale (di cui si presenta la copia autentica) dovrà risultare provvisto del timbro "Apostille" a cura della competente

Autorità locale. L'apposizione di tale timbro esclude naturalmente la necessità di effettuare la legalizzazione di cui sopra. Le copie dei documenti possono essere autenticate da una competente Autorità italiana, oppure dalla competente Rappresentanza diplomatica o consolare italiana all'estero. Tutti i documenti devono essere accompagnati dalla relativa traduzione. La traduzione deve essere ufficiale, e può essere effettuata in Italia presso la competente Autorità giudiziaria o, viceversa, dall'Autorità consolare italiana nel Paese in cui è stato formato il documento.